



ISTITUTO COMPRENSIVO BELLARIA

SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via Nicolò Zeno, 21 C.A.P. 47814 - BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Cod. Mecc.: **RNIC81000C** Codice Fiscale: **91069910403** Codice Univoco Ufficio: **UF1W8G**

Tel: **0541-343960** e-mail: rnic81000c@istruzione.it pec: rnic81000c@pec.istruzione.it

Sito web: <http://icbellaria.edu.it>



Circolare n. 419

Prot. n. vedi segnatura

Bellaria Igea Marina, li vedi segnatura

Alle famiglie delle/gli alunne/i

Ai Docenti

Al Personale A.T.A.

Sito web

Oggetto: Pubblicazione DECRETO-LEGGE del 24 marzo 2022 , n. 24_Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il Decreto Legge 24/2022 denominato Decreto Riaperture (testo in allegato), all'art. 9 porta modifiche sostanziali per quanto riguarda la gestione dei casi Covid-19 all'interno delle scuole, le modalità di rientro a scuola dopo positività e le condizioni per fruire della Didattica Digitale Integrata. **Tali disposizioni entreranno in vigore dal 1 aprile 2022 e potranno essere integrate da successive indicazioni operative emanate da parte delle ASL locali e della Regione Emilia Romagna.**

Scuole dell'infanzia

Le attività si svolgono sempre in presenza eccetto che per i casi positivi che devono restare in isolamento secondo le indicazioni dell'ASL. Non è più prevista la quarantena. A partire dal quarto caso positivo tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado

Le attività si svolgono sempre in presenza eccetto che per i casi positivi che devono restare in isolamento secondo le indicazioni dell'ASL. Non è più prevista la quarantena. In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Didattica Digitale Integrata

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in isolamento per infezione da Covid- 19, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata **su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**



ISTITUTO COMPRESIVO BELLARIA

SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via Nicolò Zeno, 21 C.A.P. 47814 - BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Cod. Mecc.: **RNIC81000C** Codice Fiscale: **91069910403** Codice Univoco Ufficio: **UF1W8G**

Tel: **0541-343960** e-mail: ronic81000c@istruzione.it pec: ronic81000c@pec.istruzione.it

Sito web: <http://icbellaria.edu.it>



Ciò significa che la DDI potrà essere richiesta dalle famiglie via mail al ronic81000c@istruzione.it , unitamente alla specifica certificazione medica.

Riammissione a scuola

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Norme generali

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 continuano ad essere applicate le seguenti misure di sicurezza:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

- Il decreto non abroga l'art. 4 del DL n. 44/2021, che prevede l'obbligo di vaccinazione completa per il personale scolastico. Aggiunge a tale articolo l'art. 4-ter, che recita: "fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 [...] si applica al personale scolastico [...]"
- Segue la specifica:
 - La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche.
 - I dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo.
 - Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione, il dirigente avvia l'iter già noto.

Resta in vigore la disposizione precedente in base alla quale l'obbligo vaccinale si intende assolto al completamento del ciclo (tre dosi o due dosi nel caso di vaccini monodose) oppure con vaccinazione che segua la guarigione (a tal proposito si invita a prestare la debita attenzione alla differenza tra green pass base, green pass rafforzato e assolvimento dell'obbligo vaccinale).

Le SSLL sono invitate a prendere visione dei documenti in allegato.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

In allegato:

- DECRETO-LEGGE del 24 marzo 2022 (Decreto Riapertura);
- Infografica del Ministero dell'Istruzione sul Decreto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Filomena Ieva

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)